



- ☐ M01.03 - Macinazione
- ☐ M01.04 - Stoccaggio materie prime e mangimi
- ☐ M01.05 – Trasporto
- ☐ M02 - ALLEVATORI CHE MISCELANO MANGIMI IN AZIENDA
- ☐ M03 - ALLEVATORI CHE NON MISCELANO MANGIMI IN AZIENDA

a tal fine, si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti, di cui all'allegato I del regolamento, consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione e quindi di coltivare, fabbricare, lavorare ed immettere in commercio prodotti destinati all'alimentazione animale.

**b) e/o relative all'art.5, comma 2, del regolamento medesimo (barrare le voci che interessano)**

**OSM DIVERSI DAI PRIMARI - ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE ATTIVITA' SVOLTE**

- ☐ M04 - PRODUZIONE MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE
- ☐ M05 - PRODUZIONE MATERIE PRIME DI ORIGINE ANIMALE AI SENSI DEL REG. 1069/09
- ☐ M06 - FORNITURA DI SOTTOPRODOTTI ALIMENTARI E AGROALIMENTARI (REG. 852/2004, REG 853/2004)
- ☐ M07 - PRODUZIONI DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA AI SENSI DEL REG. 1069/09
- ☐ M08 - PRODUZIONE ADDITIVI (DIVERSI DA ALL. IV CAPO 1)
- ☐ M09 - PRODUZIONE PREMISCELE (DIVERSE DA ALL. IV CAPO 2)
- ☐ M10 - PRODUZIONE MANGIMI COMPOSTI PER IL COMMERCIO (DIVERSI DA ALL. IV CAPO 3)
- ☐ M11 - PRODUZIONE MANGIMI COMPOSTI PER AUTOCONSUMO (DIVERSI ALL. IV CAPO 3)
- ☐ M12 - STOCCAGGIO/DEPOSITO MANGIMI (MATERIE PRIME, MANGIMI COMPOSTI, ADDITIVI E PREMISCELE)
- ☐ M13 - CONDIZIONAMENTO ADDITIVI, PREMISCELE E MANGIMI, DIVERSE DA ALLEGATO IV
- ☐ M14 - COMMERCIO INGROSSO/DETTAGLIO ADDITIVI E PREMISCELE (DIVERSE DA ALL. IV CAPO 1 E 2)
- ☐ M15 - COMMERCIO INGROSSO/DETTAGLIO MANGIMI (MATERIE PRIME, MANGIMI COMPOSTI)
- ☐ M16 - TRASPORTO CONTO TERZI DI MANGIMI (MATERIE PRIME, MANGIMI COMPOSTI, ADDITIVI E PREMISCELE)
- ☐ M17 - INTERMEDIARI (CHE NON DETENGONO I PRODOTTI)
- ☐ M18 - MULINI

☐ M19 - ESSICCAZIONE ARTIFICIALE

☐ M19.A - Il prodotto viene utilizzato in azienda

☐ M19.B - Il prodotto viene immesso sul mercato

☐ M20 - MISCELATORI MOBILI CONTO TERZI

☐ ALTRO (specificare) .....

a tal fine si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In fede  
(firma e timbro)

## **Articolo 5 Regolamento 183/2005/CE**

### **OBBLIGHI SPECIFICI**

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate: a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione; b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento; c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate

2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.